



Ministero dei trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Grado

(Via G. Marchesini, 30 – 34073 Grado (GO) – tel. 0431/80050 - 81542
e-mail: grado@guardiacostiera.it - sito web: www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA n. 24/2007

LITORALE DI GRADO

INDIVIDUAZIONE DI AREE MARINE DESTINATE ALL'AMMARAGGIO E DECOLLO DEGLI AEROMOBILI IMPIEGATI NELLA LOTTA ANTINCENDIO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Grado:

- VISTO** il Dp. n. 82/044679/II in data 11.07.2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale si sollecita la predisposizione di apposite Ordinanze di polizia marittima, al fine di individuare specchi acquei destinati al rifornimento idrico da parte dei mezzi aerei impiegati nelle operazioni di spegnimento degli incendi;
- VISTO** il Decreto-Legge 31.05.2005 n. 90, riguardante la lotta agli incendi boschivi;
- VISTO** il Dp. n. 03.02.08/59539 datato 26.06.2006 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, riguardante gli indirizzi operativi per fronteggiare il rischio di incendi boschivi;
- VISTO** il parere espresso dalla Protezione Civile della Regione F.V.G. con fg. prot. n.11249/AG.8 datato 02.08.2007, in merito all'individuazione di aree marine prospicienti il litorale di Grado da impiegarsi per le operazioni di ammaraggio, prelievo acqua e decollo da parte di aeromobili impegnati nella lotta antincendio;
- VISTI** gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

In caso di incendi boschivi le cui operazioni di spegnimento necessitino del prelievo di acqua di mare, lungo il litorale di Grado sono individuate le seguenti aree destinate all'ammarraggio, rifornimento idrico e decollo degli aeromobili impegnati nella lotta antincendio (riportati su estratto della carta nautica IT . 39 allegato):

- **AREA "A"** (Isola di Sant'andrea) centrata sul punto Lat. 45° 40' 00" N - Long. 013° 12' 00" E – raggio 0,5 miglia;
- **AREA "B"** (Bocche di Primero) centrata sul punto Lat. 45° 40' 00" N – Long. 013° 32' 00" E – raggio 0,5 miglia.

In caso di avverse condizioni meteorologiche od altre cause che comportino l'impossibilità di utilizzo delle predette aree, potranno altresì essere individuati altri specchi acquei da impiegarsi nella situazione contingente, la cui localizzazione è concordata, di volta in volta, dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile e dalla Sala Operativa dell' U.C.G. interessato.

Articolo 2

Durante le operazioni di volo relative al prelievo di acqua di mare, all'interno degli specchi acquei di cui sopra è vietata la navigazione, il transito e la sosta di qualunque tipo di unità, nonché la balneazione, le immersioni subacquee e l'effettuazione di qualsivoglia altra attività.

Articolo 3

L'interdizione di una o più delle aree di cui sopra sarà opportunamente pubblicizzata mediante emanazione di "avviso ai naviganti", diffusione di avviso radio "securità" e/o ogni altra forma di pubblicità e/o comunicazione ritenuta idonea.

Articolo 4

I contravventori alla presente ordinanza, laddove il fatto non costituisca reato, saranno puniti a mente dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.-

Grado, li 22/11/2007

f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuseppe LATERZA

